Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2327

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice RONZULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2021

Disposizioni in materia di obbligatorietà vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale docente e non docente

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta mettendo a dura prova il nostro Servizio sanitario nazionale e l'attuale campagna vaccinale sembrerebbe essersi affievolita nelle ultime settimane all'interno di alcuni settori lavorativi, non ultimo quello della scuola.

Nonostante la massiccia adesione del comparto scolastico alla campagna di vaccinazione, permangono ancora alcune « sacche » di resistenza tra coloro che, per scelta personale, hanno deciso di non sottoporsi alla profilassi.

Tuttavia, sia i docenti che i non docenti continuano a svolgere regolarmente la propria professione all'interno degli istituti scolastici e rischiano di mettere a repentaglio – essendo essi stessi potenziali veicoli di trasmissione della positività del *virus* SARS-CoV-2 – la salute di molti ragazzi e bambini che da settembre dovranno tornare a scuola.

L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute non solo come diritto fondamentale del singolo, ma anche come interesse della collettività e permette di imporre un trattamento sanitario se diretto « non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri » (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 18 gennaio 2018).

La profilassi potrebbe essere quindi requisito indispensabile per l'esercizio della professione all'interno delle strutture scolastiche, per l'inevitabile contatto dei docenti e non docenti con ragazzi e bambini.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, reca l'obbligo vaccinale per il personale docente e non docente all'interno degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

Il comma 2 stabilisce che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 non sia obbligatoria e può essere omessa o differita.

Il comma 3 stabilisce che, entro cinque giorni dall'entrata in vigore, ciascun ufficio scolastico regionale acquisisca, dal proprio personale dipendente, la certificazione di avvenuta vaccinazione o la dichiarazione, da parte del dipendente medesimo, dell'avvenuta prenotazione della somministrazione vaccinale. La certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale è immediatamente trasmessa dal dipendente all'ufficio scolastico regionale.

Il comma 4 stabilisce che entro i successivi cinque giorni, ciascun ufficio scolastico regionale, in coordinamento con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, definisca un calendario vaccinale per il personale dipendente che non abbia ancora provveduto autonomamente alla prenotazione della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Fino al completamento del ciclo vaccinale il personale docente e non docente non può essere adibito a mansioni che comportino il rischio di diffusione del contagio.

Il comma 5 stabilisce che in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale l'ufficio scolastico regionale sospenda dall'impiego il personale docente e non docente che non possa essere adibito a mansioni diverse prevedendo che, in tal caso, non sia dovuta, per il periodo di sospensione dall'impiego, al-

cuna retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato.

Il comma 6 stabilisce che le misure introdotte dal presente disegno di legge si applichino fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni educative e scolastiche nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché allo scopo di utilizzare ogni mezzo di prevenzione utile a contrastare il diffondersi del *virus* SARS-CoV-2, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale docente e non docente.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ufficio scolastico regionale acquisisce, dal proprio personale dipendente, la certificazione di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la dichiarazione, da parte del dipendente medesimo, dell'avvenuta prenotazione della somministrazione vaccinale. La certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale è immediatamente trasmessa dal dipendente all'ufficio scolastico regionale.

4. Entro i successivi cinque giorni dal termine di cui al comma 3, ciascun ufficio scolastico regionale, in coordinamento con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, definisce un calendario vaccinale per il personale dipendente che non ha ancora

provveduto autonomamente alla prenotazione della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Fino al completamento del ciclo vaccinale il personale di cui al comma 1 non può essere adibito a mansioni che comportino il rischio di diffusione del contagio.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, l'ufficio scolastico regionale sospende dall'impiego il personale docente e non docente che non può essere adibito a mansioni diverse. In tal caso non è dovuta, per il periodo di sospensione dall'impiego, alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato.

6. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

€ 1,00